



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Ordinanza n. 30 del 6 marzo 2025

Disposizioni in materia di proroga dei termini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e confermato fino al 31 dicembre 2024 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 9 gennaio 2024 al numero 87 nonché prorogato fino al 31 dicembre 2025 ai sensi del comma 682 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze*”, (d'ora in avanti anche “decreto-legge”), e in particolare:

- l'articolo 17, comma 2, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;
- l'art. 17, comma 3 che prevede che il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari;
- l'articolo 18, che individua puntualmente gli ambiti di intervento e le prerogative del Commissario Straordinario;
- l'articolo 24-bis, che prevede che la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla Regione Campania e, inoltre, che “*il Piano di ricostruzione di cui al presente articolo assolve alle finalità dei piani attuativi di*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018. Il Piano di ricostruzione, per i beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se conforme alle previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del medesimo codice e approvato previo accordo con il MIC ai sensi dell'articolo 143, comma 2, dello stesso codice, ha anche valore di piano paesaggistico per i territori interessati”;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e, in particolare, l'articolo 13, comma 4-bis;

VISTO altresì il comma 4-ter del predetto articolo 13, in base al quale “*Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*;

VISTE le ordinanze del Commissario straordinario e, in particolare:

- l'ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019, recante “*Misure per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017*”, e successive modifiche e integrazioni;
- l'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022 recante “*Misure per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell'isola di Ischia*” che all'articolo 2 istituisce la Conferenza di pianificazione e all'articolo 5 disciplina *inter alia* le attività istruttorie e procedurali attraverso la Conferenza speciale dei servizi;
- l'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023, recante “*Delocalizzazioni degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo*”;
- l'ordinanza n. 25 del 12 dicembre 2023, recante “*Misure di completamento ed armonizzazione delle procedure e dei termini relativi alla presentazione delle domande di contributo per la riparazione*”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

ricostruzione e delocalizzazione degli edifici danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 e dagli eventi determinati dalla frana del 26 novembre del 2022”;

- l'ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024, recante *“Disposizioni riguardanti la pianificazione e programmazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Casamicciola Terme, della ricostruzione privata post sisma e post frana e delle delocalizzazioni”;*
- l'ordinanza speciale n. 9 del 13 settembre 2024 recante *“Disposizioni integrative delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica”;*
- l'Ordinanza Speciale n. 10 del 30 dicembre 2024 recante *“Disposizioni attuative per la disciplina delle procedure di VIA e VInCA negli interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza, in materia di acquisizione del complesso immobiliare Pio Monte della Misericordia e ulteriori disposizioni per accelerare la ricostruzione privata”;*

VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 412 del 31 luglio 2024, pubblicata sul BURC del 4 agosto 2024, contenente il Piano di Ricostruzione dell'isola di Ischia adottato con i relativi allegati;

PRESO ATTO dell'adozione da parte della Regione Campania con Delibera n. 752 del 21 dicembre 2024 del Piano di Ricostruzione (PdRi) dei comuni danneggiati dal sisma del 2017 nell'isola di Ischia e delle relative disposizioni di pubblicazione ai fini delle osservazioni e dell'approvazione;

VISTA l'ordinanza n. 28 del 3 gennaio 2025, recante *“Disposizioni di coordinamento della procedura di approvazione del PdRi”* e, in particolare, l'articolo 1, che ha sostituito il comma 3 del citato articolo 2 dell'ordinanza n. 17/2022, prevedendo quanto segue: *“Il Piano di Ricostruzione adottato con delibera della Giunta Regionale della Campania è trasmesso ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio e al Commissario straordinario ai fini della pubblicazione sui propri siti istituzionali nonché agli altri componenti della Conferenza di Servizi di Pianificazione. Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'adottato Piano di Ricostruzione di cui al periodo precedente, i soggetti interessati possono presentare osservazioni al Comune competente, alla Regione Campania e alla Struttura commissariale, da inviare a mezzo PEC o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro i successivi 30 giorni la Conferenza di Servizi di Pianificazione, acquisite le valutazioni dei Comuni, si esprime sulle osservazioni pervenute e assume le relative determinazioni ai fini dell'approvazione del Piano di Ricostruzione da parte della Regione Campania”;*

CONSIDERATO che in attuazione del sopra citato articolo 2, comma 3 dell'ordinanza n. 17/2022, come sostituito dall'articolo 1 dell'ordinanza n. 28/2025, in data 7 gennaio 2025 i Comuni e la Struttura commissariale hanno provveduto a pubblicare sui propri siti istituzionali il Piano di Ricostruzione adottato



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

dalla Regione Campania, e, dunque, il conseguente termine di 60 giorni previsto per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati andrà in scadenza il giorno 8 marzo 2025;

VISTA la nota della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Governo del Territorio, acquisita al prot. della Struttura commissariale n. 2423E/CS/ISCHIA del 4/03/2025, avente ad oggetto *Piano di Ricostruzione Ischia. Richiesta proroga termini di osservazioni al Piano*, con la quale viene comunicata l'avvenuta pubblicazione sul BURC del PPR Ambito 20 dell'isola di Ischia, adottato con DGR n. 751 del 21/12/2024 e viene avanzata la proposta di “*prorogare di ulteriori 30 giorni il termine per la presentazione delle osservazioni al PdRI Ischia*”;

VISTE le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Ricostruzione e, in particolare, l'articolo 5, comma 3, che, coerentemente con quanto disposto dal citato articolo 24-bis del decreto-legge n. 109/2018, stabilisce che: “*Il PdRi ha valore di Piano Paesaggistico per i territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio per i quali sostituisce, definitivamente ed integralmente, il previgente Piano Territoriale Paesistico dell'isola di Ischia*”;

PRESO ATTO della pubblicazione sul BURC, in data 4 marzo 2025, del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) Ambito 20 dell'isola di Ischia, adottato con DGR n. 751 del 21/12/2024, ferma restando la distinzione, anche sotto il profilo della competenza territoriale, tra il PdRI con valenza paesaggistica nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio e il PPR Ambito 20 dell'isola di Ischia;

RITENUTO opportuno aderire alla richiesta della Regione Campania di proroga del termine di 30 giorni per la presentazione delle osservazioni al PdRi dell'isola di Ischia, al fine di consentire ai cittadini e ai portatori di interesse una più complessiva e approfondita valutazione e di rafforzare la partecipazione al procedimento amministrativo di approvazione del PdRi;

RAVVISATA la necessità di disciplinare i termini di decadenza dal Contributo di Autonomia Sistemazione (CAS) in caso di delocalizzazioni di immobili danneggiati con la compravendita dell'edificio di atterraggio fino ad oggi non regolato;

RITENUTO, altresì, opportuno fissare un ulteriore termine, prorogando quello scaduto il 31/12/2024, per le ipotesi di eventuali delocalizzazioni volontarie di immobili danneggiati dall'evento franoso del 26 novembre 2022 e muniti di scheda Aedei o di ordinanza sindacale di sgombero, limitatamente ai Comuni di Serrara Fontana, Barano d'Ischia e Ischia, non interessati dalle previsioni del Piano di Ricostruzione della Regione Campania

DISPONE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Articolo 1

(Proroga del termine per la presentazione delle osservazioni al PdRI al 7 aprile 2025)

1. Il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 2, comma 3 dell'ordinanza n. 17 del 2022, come sostituito dall'articolo 1 dell'ordinanza n. 28 del 2025 per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle osservazioni al Piano di Ricostruzione adottato dalla Regione Campania con delibera n. 752 del 21 dicembre 2025, è prorogato di 30 giorni, con conseguente scadenza il 7 aprile 2025.
2. Il Commissario straordinario assume, con propri atti, le misure necessarie all'istituzione di un Tavolo tecnico allo scopo di supportare i Comuni nell'istruttoria tecnica delle osservazioni pervenute e di quelle che perverranno entro il termine finale stabilito dalla presente ordinanza, prevedendo altresì iniziative di raccordo con la Regione Campania, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Art. 2

(Ulteriori disposizioni in materia di delocalizzazione)

1. Con riferimento alle procedure di delocalizzazione, di cui all'articolo 5 dell'Ordinanza n. 24/2023, dopo la stipula dell'atto di compravendita dell'immobile di atterraggio e trascorsi 30 giorni dallo stesso, cessano i benefici del Contributo di Autonoma Sistemazione. A tal fine, il notaio rogante è tenuto a trasmettere alla Struttura Commissariale copia dell'atto di compravendita.
2. Nel caso in cui in cui sull'immobile di atterraggio ad uso residenziale il beneficiario abbia richiesto di eseguire lavori finalizzati a garantire la fruibilità dello stesso, il nucleo familiare, a seguito di specifica istanza, continuerà a fruire del Contributo di autonoma sistemazione per un massimo di ulteriori 120 giorni dalla data di stipula dell'atto di compravendita;
3. Limitatamente agli edifici ricadenti nei Comuni di Serrara Fontana, Barano d'Ischia e Ischia, non interessati dalle previsioni del Piano di Ricostruzione della Regione Campania di cui all'art. 24-bis del DL 109/2018, che a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 risultano inagibili, muniti di scheda Aedei o ordinanza sindacale di sgombero, il termine per la presentazione delle domande di delocalizzazione volontaria previsto dall'art. 21, comma 1, dell'ordinanza 24/2023, già prorogato al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza speciale n. 9/2024, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2025.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Articolo 3

(Efficacia ed entrata in vigore)

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Campania, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, alla Città Metropolitana di Napoli, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'Area metropolitana di Napoli e alle amministrazioni comunali di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana, Barano d'Ischia e Ischia ed è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.
2. Al fine di garantire la prosecuzione della procedura di approvazione del PdRi, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, richiamato dall'art. 5-ter, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9.

Il Commissario Straordinario
On. avv. Giovanni Legnini